



Comune di LOREGGIA

Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 29/12/2016

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017
----------------	---

L'anno *duemilasedici*, il giorno *ventinove* del mese di *Dicembre* alle ore *19:00* nella residenza municipale per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano

			Scrutatore
1. BUI FABIO	Presidente	Presente	
2. PERON MARIA GRAZIA	Consigliere Anziano	Presente	
3. GENESIN LIVIO	Consigliere	Presente	
4. BASTAROLO LAURA	Consigliere	Presente	
5. MANCON LUIGI	Consigliere	Presente	
6. MAZZONETTO MARIO	Consigliere	Presente	Scrutatore
7. CASA LORENZO	Consigliere	Presente	
8. GIANELLA PIO	Consigliere	Presente	Scrutatore
9. SQUIZZATO GIANLUCA	Consigliere	Assente	
10. TONIN RICCARDO	Consigliere	Assente	
11. MILANI RENATO	Consigliere	Presente	Scrutatore

Partecipa alla seduta il MALVESTIO CRISTINA Segretario del Comune.

Il sig BUI FABIO nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama, con il consenso del Consiglio Comunale, all'ufficio di scrutatore i consiglieri suindicati. Il Presidente chiede poi al Consiglio Comunale di esaminare l'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
f.to BUI FABIO

Il Consigliere Anziano
f.to PERON MARIA GRAZIA

Il Segretario Generale
f.to MALVESTIO CRISTINA

<p>N. _____ Reg. Pubb. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e fino al _____.</p> <p>Loreggia, li _____</p> <p>Il Messo Comunale f.to _____</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs:267/2000)</p> <p>Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.EE.LL.aprovato co D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.</p> <p>Loreggia, li _____</p> <p>Il Segretario Generale f.to MALVESTIO CRISTINA</p>
---	---

COPIA conforme all'originale.Per uso amministrativo.Loreggia, li

L'Istruttore Direttivo
Malvestio Cristina

PREMESSO CHE

- l'art. 172, comma 1) lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegati al bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per la disciplina generale e di dettaglio della Tariffa corrispettiva (TARI) si rinvia allo specifico Regolamento approvato dal Consorzio di Bacino Padova Uno, soggetto a cui sono state trasferite le competenze come da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2007;

ATTESO CHE la disciplina di base dell'imposta municipale propria (IMU) è definita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. come segue:

- l'imposta municipale propria (IMU) non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000*, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- per i terreni agricoli, con esclusione di quelli posseduti e direttamente condotti da IAP e coltivatori diretti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135;

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;

- a norma dell'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013, a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria di cui al presente articolo relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi del comma 9 bis del citato art. 13, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dei commi 21, 22 e 23 della L. n. 208/2015, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 21, comma 3 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 2.08.2014, che prevede l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione, delle unità immobiliari e relative pertinenze che sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

RICHIAMATO

- il "Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)", approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 30.10.2012;

- il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)", approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 02.08.2014;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento, nelle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia compatibili;

RICHIAMATA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno*

finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, S.O.;

DATO ATTO CHE il comma 42 della Legge di Bilancio 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, estende all'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

RITENUTO necessario confermare anche per l'anno 2017 le stesse aliquote IMU applicate per l'anno 2016 in quanto il gettito che ne consegue è necessario per garantire la copertura dei servizi indispensabili ed istituzionali, gli equilibri di bilancio e il rispetto dei nuovi vincoli di finanza pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali;

Il Consigliere Milani esprime la propria volontà di astenersi in quanto non condivide il principio su cui si basa l'imposta di che trattasi.

TUTTO ciò premesso, con voti favorevoli 8, astenuto 1 (Milani) espressi in forma palese dai 9 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA IMU
Aliquota di base per fabbricati ed aree edificabili	8,4 per mille
Aliquota terreni agricoli	7,6 per mille
Aliquota ridotta per abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione n. 19 del 2.08.2014, «prevista l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione, delle unità immobiliari e relative pertinenze che sono possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi art. 49 e comma 5 art.

153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

Il Responsabile Servizio Tecnico: _____

VISTO si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Il Responsabile dei Servizio Economico - Finanziario _____

Con successiva e separata votazione palese, espressa per alzata di mano, favorevoli 8, astenuto 1 (Milani), dai 9 Consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata altresì immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
